

# IL DANNO ALLA PERSONA

Profssa Simona Zaami ,  
Dipartimento di Medicina Legale,  
Universita' "Sapienza"

# DEFINIZIONE

La nozione comune di danno alla persona è la seguente: *modificazione peggiorativa del modo di essere della persona, considerata come entità somato-psichica.*

Il concetto di danno (letteralmente: nocimento, pregiudizio, guasto, svantaggio) è necessariamente legato a una alterazione intervenuta nell'individuo rispetto a una situazione antecedente e consiste nel passaggio dalla salute alla malattia o nell'aggravamento di un fatto patologico preesistente.

La modificazione peggiorativa anzidetta assume significato medico-legale quando ad essa si collega un effetto giuridico; perciò il danno alla persona consta di due componenti:

- ❖ *Il danno biologico*, o materiale, rappresentato dall'alterazione di ordine fisico o psichico dell'organismo;
- ❖ *Il danno giuridico*, o formale, rappresentato dal bene o interesse tutelato dalla legge, il cui pregiudizio suscita una reazione dell'ordinamento giuridico rivolta alla riparazione del danno.

La valutazione medico-legale in questo campo deve tenere conto del rapporto danno-interesse di cui si è detto; pertanto occorre individuare sia l'entità qualitativa e quantitativa della menomata integrità della persona, sia l'equivalente nocumento di ordine giuridico che ne consegue e che può riguardare una delle quattro branche principali di proiezione del danno: la responsabilità penale, la responsabilità civile, le assicurazioni sociali e le assicurazioni private.

Il danno alla persona, considerato nella sua componente biologica, consta di tre fattori determinanti che sono:

- ✓ **l'azione lesiva** coincide con l'incontro tra l'agente dannoso e l'organismo e si identifica con la causa vera e propria del danno. L'indagine sul nesso causale prende le mosse dai criteri generali della causalità ed esamina la natura della **noxa**, la sua efficacia nella produzione del danno e le conseguenze giuridicamente rilevanti che ne sono derivate.

La ricerca del momento lesivo non si esaurisce con l'indagare sulla eziologia e la patogenesi della lesione, bensì comprende l'analisi delle circostanze in cui si è verificato il danno, tenendo presente che alle diverse modalità di accadimento del fatto corrisponde un effetto giuridico anziché un altro.

- ✓ **La lesione** costituisce l'alterazione della integrità somatica e psichica della persona, rappresentata in concreto da un processo patologico, a esempio, una ferita, una frattura, una infezione, una ustione, una intossicazione, una insolazione.

La lesione è il risultato dell'azione lesiva e comprende tanto le modificazioni organiche, quanto le pure compromissioni funzionali dell'individuo.

Pertanto, si considera *lesione* ogni processo morboso in atto a carattere evolutivo e coincide col concetto di *malattia*.

Le singole lesioni si differenziano tuttavia per le manifestazioni esteriori e per le peculiarità proprie, riguardanti la natura, la sede, l'estensione, l'entità, gli esiti e, anzitutto, la reale sussistenza della lesione stessa.

Rispetto ai loro *caratteri*, le lesioni si suddividono, secondo i criteri dell'anatomia patologica e della patologia medica e chirurgica, in organiche e funzionali, in somatiche, psichiche o miste somato-psichiche, in locali e generali, in uniche e multiple.

La lesione può risultare aggravata da effetti derivanti dallo stato anteriore del soggetto, riconducibili a predisposizioni morbose, a fatti patologici latenti, a malattie in atto o agli esiti di malattie precedentemente sofferte.

Dalla gravità della lesione dipende l'entità delle conseguenze menomative, pur non esistendo sempre un completo parallelismo tra i due fatti.

Conferiscono carattere di gravità alla lesione la tendenza alle complicazioni, l'insanabilità certa o probabile, il grado di pericolosità delle manifestazioni morbose e l'ampiezza della compromissione dei vari organi e apparati.

Dalla durata della lesione dipende invece il tempo di dannosità della lesione stessa, i cui effetti temporanei o permanenti sono in rapporto col decorso del processo morboso e i cui esiti sono la guarigione completa, il residuare di postumi, la cronicizzazione o la morte.

**La menomazione** è la conseguenza della lesione e consiste nella compromissione della efficienza fisica o psichica della persona. Il concetto di menomazione è propriamente funzionale e si riferisce all'abolizione o alla riduzione delle attività organiche elementari, da cui derivano disfunzioni motorie, sensoriali, psichiche, neurovegetative, endocrine, viscerali, sessuali, estetiche, ecc., le quali si ripercuotono sfavorevolmente sulla persona del danneggiato.

Quanto ai rapporti tra lesione e menomazione è utile ribadire che la lesione è il processo morboso in sé (es.: la frattura dell'arto inferiore) mentre la menomazione è il deficit funzionale che ne deriva (l'impossibilità della deambulazione).

La menomazione limita la capacità concorrenziale del soggetto, restringendo il campo delle attività accessibili e delle occasioni di reimpiego delle energie lavorative residue, ad esempio, le crisi di vertigine o gli accessi epilettici controindicano quelle attività che possono esporre a cadute.

# CLASSIFICAZIONE DEL DANNO

1. DANNO ATTUALE è caratterizzato dalla contemporaneità del danno biologico e di quello giuridico, la cui coesistenza nella persona è in atto al momento della valutazione.
2. DANNO POTENZIALE: vi è dissociazione tra la componente biologica e quella giuridica e lo si riscontra nel danneggiato che ancora non ha iniziato l'attività produttiva;
3. DANNO FUTURO; è quello ancora non verificatosi, ma prevedibile con certezza o con grande probabilità, in quanto esso si realizzerà in avvenire nonostante le cautele o le cure
4. DANNO ALEATORIO: è quello solo possibile, d'incerto verificarsi anche se sussistono le condizioni e le cause che lo fanno presumere.